

SENT. N° 93/2019

TRIBUNALE DI PISA
-Sezione lavoro-

VERBALE DI UDIENZA

All'udienza del 05/03/2019, innanzi al giudice dott. Vincenzo Turco, chiamato il proc. n. rg 960/2015

sono comparsi

per parte ricorrente C.N.R. l'Avv. [REDACTED] in sost. dell'Avv. [REDACTED] delegato dell'Avvocatura dello Stato

per parte convenuta l'Avv. LONGO

le parti discutono insistendo nelle rispettive conclusioni

il Giudice

dato atto, all'esito della camera di consiglio decide dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429, primo comma, prima parte, cpc.

Il giudice dott. Vincenzo Turco

Deposito Telematico del 5 MAR. 2019
Accettazione del 6 MAR. 2019 VIA POT
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Margherita Miale





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice del lavoro nella persona del dott. Vincenzo Turco, pronunzia, mediante lettura del dispositivo e dei contestuali motivi, la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta nel r.g. al n. 960/2015

tra

C.N.R. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RIRERCHE, codice fiscale 80054330586, in persona del legale rappresentante pro tempore, parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Firenze, presso cui è elettivamente domiciliata *ope legis* in Firenze, via degli Arazzieri 4

ricorrente

in opposizione a decreto ingiuntivo

e

[redacted] nato a [redacted], parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. LONGO GIOVANNI, elettivamente domiciliata in LUNGARNO BUOZZI, 13 Pisa

resistente

opposto

conclusioni del ricorrente: dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma. In subordine, dare atto che l'importo di cui all'equo premio 2013 è stato corrisposto anteriormente alla notifica del decreto e accertare che alla data di emissione e notifica del decreto non sussistevano i requisiti per l'ottenimento dello stesso, e comunque



infondata qualsiasi pretesa dell'ingiungente per importi superiori a quelli corrisposti con provvedimento dell'11.2.2015

conclusioni del resistente: dichiarare il difetto di legittimazione passiva e di rappresentanza del CNR, e nel merito rigettare l'opposizione con conferma integrale del decreto opposto, detratte le somme nelle more versate (euro [redacted] quale quota parte del equo premio 2013 ed euro 31.108,10 quale quota parte equo premi anno 2014), ed in ogni caso condannare il CNR al pagamento della residua somma ingiunta di euro [redacted] o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, detratte le eventuali trattenute fiscali se dovute dalla legge, oltre interessi moratori dalla domanda

FATTO E DIRITTO

Con ricorso tempestivamente depositato in data 25.6.2015 il CNR ha opposto il decreto ingiuntivo n. 2343 emesso dal presidente di questo Tribunale in data 16.12.2014 a seguito di ricorso per ingiunzione del 9.12.2014 (tale la data del ricorso indicata nella relata di notifica del decreto ingiuntivo al CNR) depositato per il pagamento di euro [redacted] oltre accessori e spese di lite, a titolo di differenza tra quanto versato al ricorrente per il titolo di cui *infra* (euro [redacted]) ed il residuo per l'anno 2013 (pari al 20% del fatturato) oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento parziale (23.12.2013) sino al di del saldo, detratte le eventuale trattenute fiscali previste dalla legge, e la somma di euro [redacted] per l'anno 2014 (pari al 50% del fatturato) oltre interessi legali sino al saldo.

Il sig. [redacted] si è costituito nel presente giudizio con memoria depositata in data 22.5.2015.

E' pacifico che le predette somme si fondino sul diritto del ricorrente di ritrarre le utilità (percentuale sulle royalties) derivanti dallo sfruttamento economico di una propria invenzione (realizzata quando il ricorrente era

dipendente del CNR), che il C.N.R. ha provveduto a registrare come brevetto industriale internazionale, cedendo quest'ultimo ad una s.p.a. a titolo oneroso.

Va subito detto che la controversia involgerebbe la cognizione delle sezioni specializzate previste dal d.lgs. 168/2003, atteso in particolare quanto previsto dall'art. 134 d.lgs. 30/2005 in ordine alle controversie nelle materia disciplinate dagli artt. 64 e 65 del medesimo decreto (che comprendono le invenzioni dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca), tuttavia né l'Avvocatura dello Stato ha sollevato tale eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito né essa è stata rilevata tempestivamente dal giudice a norma dell'art. 38 cpc, sicchè la causa può essere ormai trattenuta per la decisione da questo giudice. Fatta tale premessa si ritiene che la competenza per territorio non spetti al Tribunale di Roma come eccepito dal CNR bensì al Tribunale di Pisa, quale giudice del luogo in cui il ricorrente prestava la propria opera al momento della fine del rapporto, ex art. 413 comma V, cpc.

Quanto allo *ius postulandi* dell'Avvocatura dello Stato, è pacifico che il CNR sia un ente ammesso al patrocinio facoltativo dell'Avvocatura di Stato, sicchè vale quale *jus receptum* che nelle ipotesi di patrocinio facoltativo è applicabile "la disposizione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 1, comma 2, cit., secondo cui gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato", così l'ente potendo "avvalersi per la rappresentanza in giudizio del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, senza che siano necessarie speciali autorizzazioni (Cass. n. 7329 del 2003; n. 12152 del 2005; n. 24623 del 2006), nè il rilascio di una specifica procura riferita al singolo giudizio" (così testualmente da ultimo, ma ex plurimis Cass. civ. Sez. V, Sent., 10/06/2015, n. 12024).

Nel merito, si osserva che a mente dell'art. 65 del c.d. codice della proprietà industriale (d.lgs. 30/2005), "...quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore ..." (comma 1) e soprattutto che "In ogni caso, l'inventore ha diritto a



non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione..." (comma 3).

Di ciò è perfettamente consapevole il CNR, che infatti con il provvedimento del 14.11.2013 n. 122 si è adeguato al riconoscimento della più favorevole percentuale del 50%, benchè la difesa dell'opponente ritenga comunque di potere delimitare ne tempo il riconoscimento della maggiore percentuale del 50%, rispetto a quella del 20% sino ad allora riconosciuta, con l'argomento che *"il regolamento utilizzando la invero non perspicua espressione "procedure in corso" - di cui all'art. 29 delle disposizioni finali di cui al regolamento - non ha certamente inteso assoggettare alla "nuova Regola" il trattamento del premio per periodi di utilizzazione già decorsi, semplicemente ha inteso evitare la altrimenti possibile (e legittima ove non vi fosse stata la previsione dell'art. 29) conclusione che l'aumento del premio al 50% trovasse applicazione solo per le invenzioni successive alla entrata in vigore del Regolamento stesso (a fine 2013) valorizzate e gestite secondo le nuove previsioni, e non anche alle invenzioni precedenti, già valorizzate secondo il regime precedente in corso di sfruttamento"*.

Detto argomento non è condivisibile, a fronte della norma di legge (ovviamente sopraordinata rispetto al provvedimento del CNR, non autorizzato a derogare, sul punto, alla legge) secondo cui *"In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione..."*. Norma che risale ad epoca precedente *l'utilizzazione economica del brevetto* e dunque applicabile nella fattispecie. Ne deriva che, atteso l'assorbimento delle minori somme che il CNR ritiene non dovute (in ragione della asserita diversa periodicità di maturazione del diritto) in quelle di gran lunga maggiori che al ricorrente spetterebbero a mente della citata norma di legge, l'argomento difensivo del CNR è infondato anche sotto tale aspetto.

La domanda del ricorrente va dunque sostanzialmente accolta, dovendosi peraltro dare atto - per quanto attiene al destino del decreto opposto - del pagamento parziale sopravvenuto all'azione monitoria, dunque della necessità di rideterminare il dovuto tenendo conto delle somme già

percepita dall'opposto come quantificate nella memoria di costituzione dell'opposto, atteso che la quantificazione di tali somme, in sé e per sé - cioè sotto aspetti diversi dall'*an* - non risulta contestata in modo idoneo.

Le spese seguono la soccombenza, quelle della fase monitoria liquidate come nel decreto opposto e quelle della presente fase secondo le medie della coerente fascia di valore.

PQM

Visto l'art. 429 cpc, definitivamente pronunciando, revoca il decreto opposto e condanna il CNR a corrispondere al sig. [REDACTED] la somma di euro [REDACTED] detratte le eventuali trattenute fiscali se dovute per legge, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Condanna il CNR a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite, determinate in complessivi euro [REDACTED] di cui euro [REDACTED] per compensi e [REDACTED] per spese oltre al rimborso forfettario del 15% sui compensi, iva e cpa per quanto attiene alla fase monitoria, e in euro [REDACTED], oltre spese generali al 15%, iva e cpa per la presente fase a cognizione piena.

Pisa, 5.3.2019

Il giudice dott. Vincenzo Turco

- 5 MAR 2019
Deposito Telematico del
Accettazione del
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Margherita Miale
E. B. TURCO 2019
VIA PEC





TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Giudice Monocratico del Lavoro

N. 960/2015 R.G.
N. 93/2019 Sent.

E' copia conforme che si spedisce per la prima volta in forma esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia a richiesta dell' AVV. GIOVANNI LONGO

in favore di [REDACTED]

Pisa, li 28 marzo 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Roberto Ferrera